



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

MODALITA' DI CALCOLO DELLA SANZIONE PECUNIARIA DA APPLICARE AI SENSI DELL'ART. 36BIS - COMMA 5 - LETT. B) DEL DPR 380/01	<i>Nr. Progr.</i>	3
	<i>Data</i>	07/01/2025
	<i>Seduta NR.</i>	1

L'anno DUEMILAVENTICINQUE questo giorno SETTE del mese di GENNAIO alle ore 17:30 convocata con le prescritte modalità, NELLA SOLITA SALA DELLE ADUNANZE si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
RIGIROLI GIOVANNI	PRESIDENTE	S
MILAN ANDREA	ASSESSORE	S
BIONDI SUSANNA	ASSESSORE	S
RE' VALENTINA	ASSESSORE	S
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	S
DIANESE DANIELE	ASSESSORE	S
<i>TOTALE Presenti: 6</i>		<i>TOTALE Assenti: 0</i>

Partecipa il VICESEGRETRARIO COMUNALE del Comune, il Dott.ssa ROSSANA ARNOLDI.

In qualità di SINDACO, il Sig. RIGIROLI GIOVANNI assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

MODALITA' DI CALCOLO DELLA SANZIONE PECUNIARIA DA APPLICARE AI SENSI DELL'ART. 36BIS - COMMA 5 - LETT. B) DEL DPR 380/01

LA GIUNTA COMUNALE

Visto quanto disposto dal Testo Unico dell'Edilizia D.P.R. 380/01 in materia di classificazione degli interventi edilizi, controlli e sanzioni;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 18.05.2021 avente per oggetto "Modalità di calcolo della sanzione pecuniaria da applicare nel caso di segnalazioni certificate di inizio attività edilizie presentate ai sensi dell'art. 37 – comma 4 – del D.P.R. 380/01";

Vista la recente intervenuta abrogazione del comma 4 dell'art. 37 del D.P.R. 380/01;

Considerata l'attuale vigenza del comma 5 – lettera b) dell'art. 36 bis del D.P.R. 380/01 che così recita:

"Il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di un importo:

a) omissis

b) pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile valutato dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.328 euro ove l'intervento sia eseguito in assenza della segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, nei casi di cui all'articolo 37, e in misura non inferiore a 516 euro e non superiore a 5.164 euro ove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda."

Ritenuto quindi necessario, visto il contenuto dell'articolo sopra citato, di dover procedere a stabilire la modalità di calcolo della sanzione pecuniaria da applicare in relazione all'aumento del valore venale dell'immobile stabilito dall'Agenzia del Territorio (AVV);

Considerato che tale modalità può essere determinata nella misura del 20% dell'aumento del valore venale dell'immobile determinato dall'Agenzia del Territorio nei casi di cui all'art. 37 e del 10% ove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento di realizzazione dello stesso, sia al momento di presentazione della domanda, fatti salvi i minimi e massimi previsti;

Visto il disposto del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole, dal punto di vista tecnico, espresso dal Responsabile dell'Area Territorio e Attività Economiche;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese

D E L I B E R A

1. di individuare il criterio per la determinazione della sanzione pecuniaria nel caso di cui all'art. 36 bis – comma5 – lettera b) del D.P.R. 380/01 applicando il 20% dell'aumento del valore venale dell'immobile stabilito dall'Agenzia del territorio (AVV) nei casi di cui all'art. 37 e del 10% ove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento di realizzazione dello stesso, sia al momento di presentazione della domanda, con i seguenti minimi e massimi:
 - a) assenza segnalazione certificata di inizio attività o difformità da essa nei casi di cui all'art. 37:
 - minimo 1.032,00 euro per importi pari o inferiori a 5.164,00 euro
 - massimo 10.328,00 euro per importi pari o superiori a 51.640,00 euro
 - b) interventi conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento di realizzazione dello stesso, sia al momento di presentazione della domanda:
 - minimo 516,00 euro per importi pari o inferiori a 5.164,00 euro
 - massimo 5.164,00 euro per importi pari o superiori a 51.640,00 euro;
2. di dare atto che la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 18.05.2021 si intende annullata e sostituita dal presente atto;
3. di demandare al Responsabile dell'Area Territorio e Attività Economiche gli adempimenti conseguenti.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4^a comma, dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 3 DEL 07/01/2025

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
GIOVANNI RIGIROLI

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSSANA ARNOLDI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **3** del **07/01/2025**

OGGETTO

**MODALITA' DI CALCOLO DELLA SANZIONE PECUNIARIA DA APPLICARE AI SENSI DELL'ART. 36BIS
- COMMA 5 - LETT. B) DEL DPR 380/01**

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 12/12/2024

IL RESPONSABILE DI AREA

Geom. ANGELO SORMANI
